



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060
Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125
e-mail: comerbe@tin.it
P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 6231

Erbè, 1 dicembre 2009

REGISTRO ORDINANZE N. 417

Oggetto: Provvedimenti ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico anno 2009 - 2010.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce, tra l'altro, che a partire dal 1 Gennaio 2005 per le polveri sottili entrerà in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m³;

ATTESO CHE:

- a seguito dei nuovi limiti, e come previsto dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);
- tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi “critici” come quello invernale;
- Il Piano regionale prevede l'aggiornamento periodico della lista dei comuni inseriti in zona A in funzione dei risultati delle misure di concentrazione di inquinanti in atmosfera;



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

- a seguito degli incontri con ARPAV - sezione regionale - e' stata proposta, da parte di ARPAV medesima con nota P.G.81595 del 22 giugno 2006, una nuova zonizzazione che inserisce in zona A circa il 90% dei comuni della Provincia di Verona;
- il Comune di Erbe' risulta inserito in zona A2 Provincia per i parametri relativi al PM10 (c.d. polveri sottili);
- Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, ha ratificato, nell'incontro del 28 settembre 2006, tale nuova zonizzazione che pertanto risulta attualmente pienamente operativa;

CONSIDERATO CHE numerosi studi scientifici hanno evidenziato gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In particolare il PM10, è ritenuto l'inquinante maggiormente associato con eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio." Pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006. Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT "Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati", presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

ATTESO CHE i provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente nei soli capoluoghi di provincia e dunque in ambiti territoriali ridottissimi rispetto al contesto di mobilità non solo regionale ma di bacino areologico padano e che conseguentemente non è verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico e riduzione della concentrazione di polveri fini PM10. Tuttavia è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera, conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio quale parziale fonte nel contesto urbano. Pertanto l'ampliamento di aree territoriali inibite al traffico veicolare, potrà comportare una maggiore efficacia dei provvedimenti che saranno assunti;

RITENUTO di individuare negli autoveicoli benzina e diesel pre Euro1, nei diesel Euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi pre Euro 1 non adibiti a servizio trasporti pubblici, i mezzi con maggiori emissioni per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli e come peraltro indicato acne dal piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme.

CONSIDERATO CHE:



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

- Il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona nell'incontro del 22 settembre 2009 ha approvato, a maggioranza dei presenti, misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento, relativamente al fermo del traffico per i seguenti veicoli:
1. AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (Euro 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 2. AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (Euro 0 ed Euro 1), non adibiti a servizio trasporti pubblici,
(così come individuati dal "Nuovo Codice della Strada" – D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all'art. 54, dalla lettera a) alla lettera n)
 3. MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI non omologati secondo la direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. , non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

nel periodo compreso dal 19 ottobre 2009 al 18 dicembre 2009 e dal 11 gennaio 2010 al 15 maggio 2010 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona sopra citato nell'incontro del 22 settembre 2009 ha inoltre approvato all'unanimità le seguenti ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento:

1. obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
2. divieto delle combustioni all'aperto, in particolare modo in ambito agricolo e di cantiere ad eccezione della distruzione del materiale infetto relativamente alla lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino ed al Cancro Colorato del Platano, delle pratiche agricole soggette ad obbligo di combustione per disposizione normativa con finalità antiparassitaria, preparazione cibi in contesto domestico o sagra/festa all'aperto, falò in occasione di feste tradizionali e per espressa deroga concessa a seguito di decisione di Giunta Comunale;
3. divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essi complementari: cantine, ripostigli, box, garage, depositi, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.
4. abbassamento della temperatura di almeno 1°C negli ambienti di vita riscaldati a impianti non alimentati a combustibile gassoso.



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

RITENUTO necessario attuare i provvedimenti sopra elencati finalizzati alla riduzione del carico inquinante;

VISTE le D.G.R.V n° 3748 del 26.11.2004 e n° 936 del 12.04.2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

RILEVATA la necessità di intervenire per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento;

VISTO l'art. 50 e 54 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";

INVITA

tutta la popolazione ad attuare:

a) comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico;

in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati e evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

b) comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, carpooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati ed in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20° C (generalmente non superare i 18° C nelle camere da letto ed i 20° C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessaria per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane e d extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua ad alta pressione (ad esempio idropultrici).

c) per gli Enti e le Aziende Pubbliche va richiamato quanto previsto al punto 6.2.1.1 del PRTRA, in particolare per quanto riguarda:

- l'obbligo di dotarsi di veicoli a motore e di veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci con il tipo di omologazione più recente, allo scopo di favorire la penetrazione del parco mezzi di veicoli a bassa emissione;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli sopraccitati con il tipo di omologazione più recente.

ORDINA

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

1) Divieto di circolazione a carattere preventivo e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed in particolare quello da polveri sottili (PM 10).

Nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009 e dal 11 gennaio 2010 al 15 maggio 2010 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 sarà vietata la circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

- AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA (BENZINA) non omologati secondo la direttiva 91/441/CE (EURO 0) e successive, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) non omologati secondo la direttiva 94/12/CE o i “veicoli commerciali leggeri” non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (Euro 0 ed Euro 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

(così come individuati dal “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all’art. 54, dalla lettera a) alla lettera n)

- CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI a 2 tempi non omologati secondo la direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. , non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

2) Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni

Le disposizioni limitative della circolazione dei veicoli di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco.

3) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- b) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- c) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- d) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all’origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
- e) gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B;
- f) i ciclomotori e i motoveicoli dotati di motore a quattro tempi;
- g) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
- h) veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

- i) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- j) autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- k) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- l) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- m) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- n) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la
- o) manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- p) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- q) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- r) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- s) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- t) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- u) veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- v) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- w) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di registro esposta;
- y) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- z) veicoli partecipanti ai cortei di carnevale;

4) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione, redatta come da fac-simile allegato A, dovrà contenere la seguente formula: "Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000"

5) "Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998)

I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto

DIVIETO

- di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

ed inoltre è fatto

O B B L I G O

Di abbassare la temperatura di almeno 1° C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso.

Nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2009 ed il 15 maggio 2010 e nelle 14 ore/giorno consentite (in zona climatica E), la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. , in particolare, per gli impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi,

- a massimi di 19 ° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 e s.m.i. con le sigle:
 - E.1 residenze e assimilabili
 - E.2 uffici e assimilabili;



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

- E.4 attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 attività commerciali e assimilabili
- E.6 attività sportive;
- E.7 attività scolastiche a partire dal livello medio inferiore;

- a massimi di 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 e s.m.i. con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili:

Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” (da euro 78,00 a euro 311,00 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni previste dal D. Lgs. 285/92).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune e attraverso idonea comunicazione a mezzo pubblicazioni locali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Veronese Tartarotione provvederà ad effettuare l'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I preposti Uffici Comunali provvederanno alla pubblicazione della presente affinché divenga esecutiva.

IL SINDACO

F.to Brazzarola dr Paolo